



Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)

Modifica del 12 agosto 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 ottobre 2006¹ concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 3, parte introduttiva

² Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 20 per cento del valore della commessa. Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra il valore della commessa del contratto d'esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o delle prestazioni estere.

³ L'ASRE può accordare l'assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 20 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l'articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l'articolo 6 LARE. A tal fine l'ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:

Art. 4 cpv. 2–4

² *Abrogato*

³ Per la garanzia su bond il saggio di garanzia è pari al massimo al 100 per cento dell'importo garantito.

⁴ Lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.

¹ RS 946.101

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

12 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr